

- 2° i titoli garantiti dallo Stato;
- 3° le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni;
- 5° i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione di borsa.

(È approvato).

Art. 12.

Le Camere di commercio, con deliberazione motivata, da comunicarsi entro cinque giorni al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alla quotazione i titoli delle Società commerciali per azioni, quando concorrano i seguenti estremi:

1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati, ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali della Società;

2° che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole all'accoglimento della chiesta ammissione.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Riccardo Luzzatto.

LUZZATTO RICCARDO. Mi pare che la disposizione di questo articolo involga una questione piuttosto grave; ma prima di parlare io debbo esprimere un dubbio e cioè che le disposizioni di questo articolo, come in genere di tutto il capo, non sieno chiare: io non ne comprendo completamente la portata e desidero di conoscerla. Qui il capitolo è intitolato: « Ammissione dei valori alla quotazione ». Poi si parla nel capitolo precedente a quello che discutiamo, in questo ed in altri, dei valori ammessi alla quotazione, ma in nessun luogo si dice se siano ammesse o vietate anche le con-

trattazioni in Borsa dei valori non ammessi alla quotazione. Questa è una questione seria: qui si parla di quotazioni soltanto.

GIOVANELLI EDOARDO, *relatore*. Quotazioni, quotazioni.

LUZZATTO RICCARDO. Allora, onorevole relatore, sarà bene che si chiarisca questa cosa, perchè essendo cumulate nel titolo le quotazioni con le contrattazioni, non parlandosi mai di contrattazioni, pare a chi legge tutto quanto il contesto che non si possa contrattare se non ciò che sia quotato. Lo che sarebbe grave e non ammissibile. Ma a prescindere da ciò, mi domando se sia una disposizione opportuna quella dell'articolo 12, con la quale si pongono condizioni speciali alla quotazione dei titoli delle società per azioni, e si rende, in sostanza, la Deputazione di borsa arbitra di ammettere alla quotazione un titolo e di rifiutarne un altro.

Conosco le origini di questa disposizione. In Italia ci fu un tempo, non molto lontano, in cui si abusò della creazione di società anonime e, col non ammettere alla quotazione in borsa, in genere, tutti i titoli delle società anonime, volendo cioè che prima che siano ammesse alla quotazione vi siano stati due bilanci, s'intende, in certo qual modo, di costituire una garanzia contro possibili inganni od equivoci. Ma badate bene, su questo sistema della garanzia bisogna andare molto adagio. Se vogliamo costituire una garanzia contro gl'inganni e contro le soverchie ingenuità, non basterà certamente questa disposizione: se titoli, che diremo dubbi, non si quotano in borsa, ciò non impedirà punto che siano ammessi, contrattati e che vi siano anche persone che possano essere ingannate.

Qui è il caso in cui bisogna scegliere tra il sistema di libertà ed il sistema di tutela. Credete voi di poter esercitare una tutela sufficiente?

Ed allora sta bene; ma se, invece, come io credo, non è possibile esercitare una garanzia sufficiente, in modo da mettere in grado tutti di conoscere il valore dei titoli, allora mi pare che sia inutile e forse anche pericoloso un tentativo di tutela che è assolutamente inefficace.

Se voi proibite la quotazione di certi titoli, non potete che ingenerare maggior dubbio, e credendo di porre una tutela, invece impedita questa tutela stessa, perchè voi private il pubblico di questa tutela